

Sent. n. 45/2022 pubbl. il 26/10/2022

Rep. n. 66/2022 del 26/10/2022

Cron. 5315/2022

N.R.G. PU 1-1/2022

N. 1/2022 - CC1 - RISTA. DEBITI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di ANCONA
Ufficio Fallimentare

Il Giudice Dr.ssa Maria Letizia Mantovani,
nel procedimento ex art. 67 ss CCII introdotto da **VALERIA CRUDI** con l'ausilio dell'O.C.C.
nominato Avv. Fabiola Tombolini ha pronunciato la seguente

SENTENZA

visto il decreto di apertura del procedimento di omologazione ex art. 70 CCII del 10.08.2022
e richiamate le considerazioni ivi espresse in punto di ammissibilità della proposta;

Vista la relazione dell'OCC dalla quale emerge che il decreto di apertura è stato
comunicato a tutti i creditori e che, nel termine assegnato, sono pervenute quattro
osservazioni esaminate le quali l'OCC incaricato ha ritenuto di apportare al piano marginali
modifiche conseguenti per lo più alla precisazione (in leggera riduzione) dei crediti vantati
che ha comportato una modifica migliorativa della percentuale di soddisfo (10,43%
anziché 10,23%).

In particolare, a fronte di un debito complessivo pari ad euro € 113.888,33, il piano
depositato dalla ricorrente, come emendato all'esito del giudizio di omologazione, è
delineato come di seguito:

1. pagamento integrale delle spese di procedura: € 1.000,00;
2. pagamento integrale dei creditori privilegiati "ENTI" (indicati in € 3.877,65);
3. Pagamento stralciato, con il residuo attivo, degli altri creditori, in una percentuale
che si stima nel 10,43%;

Rilevato che nel formulare le proprie osservazioni, nessuno dei creditori ha formulato rilievi
in merito all'eventuale maggior convenienza dell'alternativa liquidatoria rispetto al piano
presentato nella presente procedura, dal che discende la non necessità della specifica
disamina sul punto, seppure nella specie la consistenza patrimoniale in capo alla ricorrente
consenta *ictu oculi* di escludere una ipotizzabile maggior convenienza dell'alternativa
liquidatoria.



Osservato, seppure si tratti di elemento non dirimente ai fini dell'omologa dell'accordo, che nella specie appare sussistente la concessione di credito da parte degli istituti finanziari oltre il merito creditizio, così come delineato dal CCI (art. 68), come puntualmente rilevato dall'OCC nella propria relazione;

considerato che, nel caso di specie, il piano di ristrutturazione dei debiti proposto permette di perseguire la duplice finalità di garantire il rispetto del principio della *par condicio creditorum*, previa conferma e cristallizzazione delle misure protettive concesse in fase di ammissibilità consistenti nella cessazione delle trattenute stipendiali e di consentire al soggetto sovraindebitato di provvedere a una soddisfazione dei creditori, nei limiti delle proprie possibilità fornendo il massimo impegno al fine della miglior soddisfazione possibile del ceto creditorio;

P.T.M.

visto l'art. 70 CCI

OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da **VALERIA CRUDI** C.F. CRDVLR74M53A271E, con l'ausilio dell'OCC Avv. Fabiola Tombolini con conseguente cessazione delle trattenute stipendiali già sospese in sede di ammissione.

DISPONE la pubblicazione del piano e della presente sentenza nell'apposita area del sito web del Tribunale, con epurazione dei dati sensibili, entro quarantotto ore dal deposito;

DISPONE che il piano e la presente sentenza vengano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori;

DICHIARA chiusa la procedura.

Si comunichi.

Ancona, 26/10/2022

Il Giudice

Dr.ssa Maria Letizia Mantovani

